

SUCCESSIONE: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712**.

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare sinotticamente le disposizioni relative alle **Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

02. LA SUCCESSIONE

Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio**.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici**, *attivi e passivi*, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.



Nelle successioni *per causa di morte*, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il *de cuius*, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino *de cuius*. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "*is de cuius hereditate agitur*" che in sostanza significa "*colui della cui eredità si tratta*". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il *de cuius*.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (*articolo 456*). E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.

03. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs 346/1990 dall'imposta dovuta sulla successione si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero (sulla stessa successione e per i beni esistenti in quello Stato), fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, ferma l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Le convenzioni **contro le doppie imposizioni** concluse dall'Italia, in materia di successione, non sono numerose, infatti sono state concluse, nel momento di scrittura, **solamente con sette stati esteri**, enunciati nella tabella seguente:

Danimarca;	
Francia;	
Grecia;	
Israele;	



Regno Unito;
Stati Uniti d'America;
Svezia.

Le convenzioni consentono di scomputare le imposte pagate in uno stato estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Un esempio per capire meglio

De cuius: madre residente in Italia

Erede: figlia residente in Italia

Eredità: Immobile situato in Londra.

In Italia: Successione soggetta a tassazione per la residenza della de cuius, secondo il criterio *worldwide* appare irrilevante la localizzazione del bene. La base imponibile è determinata secondo il valore venale dell'immobile, ovviamente riconosciuta la franchigia di 1.000.000 di euro in favore della figlia.

L'esubero è soggetto a tassazione in ragione del 4%.

In Inghilterra: La successione è soggetta a tassazione in ragione della localizzazione del bene. La base imponibile è individuata secondo il valore di mercato dell'immobile, riconosciuta la franchigia generale di Gbp 325.000.

L'esubero è soggetto a tassazione in ragione del 40%.

Dall'imposta dovuta in Italia è possibile detrarre le imposte pagate in Inghilterra, nei limiti dell'imposta dovuta.